

COMUNE di ROBECCO PAVESE

Provincia di : PAVIA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(C.O.S.A.P.)

(D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 63)

Approvato con deliberazione del C.C. n° 32 del 21.11.2001.

INDICE

Art. 1	- Ambito e finalità del regolamento
Art. 2	- Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione
Art. 3	- Domanda di occupazione
Art. 4	- Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione
Art. 5	- Obblighi del concessionario
Art. 6	- Decadenza ed estinzione della concessione
Art. 7	- Modifica, sospensione e revoca della concessione
Art. 8	- Rinnovo della concessione
Art. 9	- Commercio su aree pubbliche
Art. 10	- Criteri per la determinazione della tariffa del canone
Art. 11	- Classificazione delle strade
Art. 12	- Tariffe - Durata delle occupazioni
Art. 13	- Modalità di applicazione del canone
Art. 14	- Soggetto passivo
Art. 15	- Agevolazioni
Art. 16	- Esenzioni
Art. 17	- Versamento del canone per le occupazioni permanenti
Art. 18	- Versamento del canone per le occupazioni temporanee
Art. 19	- Riscossione coattiva
Art. 20	- Sanzioni
Art. 21	- Interessi
Art. 22	- Disposizioni finali e transitorie

Art. 1
AMBITO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1- Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, art. 63, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate, altresì, la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.

2- Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico", nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

3- Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione, anche di fatto, di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività, ivi comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.

Art. 2
DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI ED ATTO DI CONCESSIONE

1- Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

2- Qualsiasi occupazione di aree e spazi di cui all'art. 1, c. 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

3- Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni :

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estensione della concessione medesima.

4- In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Trascorso tale termine, si procede d'ufficio con il conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

5- Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

6- Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

Art. 3
DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1- Chiunque intenda occupare sul territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, c. 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

2- La domanda di concessione deve essere redatta in carta legale sull'apposito stampato predisposto dal Comune e deve contenere :

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale: le generalità, la residenza, il domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla precedente lett. a): la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda.

Nel caso di condomini, la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore con l'indicazione del numero del codice fiscale;

c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;

d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;

e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;

f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare l'area nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

3- La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:

a) per le occupazioni permanenti:

- almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio della occupazione stessa;

b) per le occupazioni temporanee:

- almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per l'occupazione.

Per i venditori ambulanti non titolari di concessione che effettuino occupazioni occasionali e non ricorrenti di durata inferiore ad un giorno, previa autorizzazione verbale dell'Ufficio di Polizia Urbana, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone tiene luogo al rilascio della concessione.

4- Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale anche a mezzo fax o con telegramma entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'occupazione è iniziata.

L'Ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente regolamento.

Art. 4

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE

- 1- *Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.*
- 2- *L'atto di concessione deve contenere:*
 - a) *gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3, c. 2;*
 - b) *le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;*
 - c) *la durata della concessione e la frequenza della occupazione;*
 - d) *l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;*
 - e) *l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento;*

Art. 5

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 1- *Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione, ed, in particolare, ha l'obbligo di:*
 - a) *eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio, o beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione o qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata.**In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese;*
 - b) *esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittimi l'occupazione;*
 - c) *sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;*
 - d) *divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione stessa;*
 - e) *versamento del canone alle scadenze previste.*

Art. 6

DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

- 1- *Sono causa di decadenza della concessione:*
 - a) *il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti;*
 - b) *l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;*
 - c) *le reiterate violazioni, da parte del concessionario, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;*
 - d) *le violazioni delle norme di legge o regolamentari in materia di occupazione di suolo pubblico;*
 - e) *la mancata occupazione, senza motivo, del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione nei 15 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente, nei 3 giorni successivi in caso di occupazione temporanea.*
- 2- *Sono causa di estinzione della concessione:*
 - a) *la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;*
 - b) *la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.*
- 3- *Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già pagato non verrà restituito.*

Art. 7

MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

- 1- L'Amministrazione Comunale, con atto motivato, in qualsiasi momento e per ragioni di pubblico interesse sopravvenute, può modificare, sospendere e revocare il provvedimento di concessione rilasciato.
- 2- La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto rapportato al periodo di mancata occupazione.

Art. 8

RINNOVO DELLA CONCESSIONE

- 1- I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
- 2- Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
- 3- Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga stessa e i motivi della richiesta.

Art. 9

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- 1- Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune con la presentazione dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività.
- 2 - Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione e non sono soggetti al pagamento del canone.

Art. 10

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

- 1- I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati :
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari o in Km;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti da Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
- 2- Il versamento del canone ed eventuali accessori, se dovuti, è arrotondato alle 1.000 lire per difetto se la frazione è inferiore alle 500 lire, o per eccesso se è superiore.

Art. 11
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

- 1- Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie, secondo l'elenco allegato al presente Regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensiva abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
- 2- Le tariffe sono graduate in base alla categoria delle strade, come da allegato A.
Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini della applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Art. 12
TARIFFA - DURATA DELLE OCCUPAZIONI

- 1- Il canone è dovuto in base alle tariffe allegate.
- 2- Le tariffe sono modificabili di anno in anno con apposita deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione con validità del 1° gennaio 2002.
- 3- Le occupazioni permanenti sono assoggettate al pagamento del canone "ad anno solare", indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
- 4- Le occupazioni temporanee sono assoggettate al pagamento del canone nella misura prevista per le singole tipologie ed il canone è dovuto a giorno, in base a tariffa giornaliera, anche se nell'arco della giornata l'occupazione è di durata inferiore alle 24 ore.
Per le occupazioni particolari che comportino l'applicazione della tariffa oraria o fascia oraria, la stessa sarà specificatamente indicata nell'apposito allegato B.

Art. 13
MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE

- 1 - Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
 - 2- Non è assoggettabile al canone l'occupazione fino al mezzo metro quadrato o lineare.
 - 3- Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone, espressa in metri quadrati, è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.
 - 4- Le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, e per quelle realizzate nello esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a Lire 1.500= per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di Lire 1.000.000=.
- La tariffa di L.1.500 per ciascun utente è rivalutata annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
 - Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
 - Il canone per queste occupazioni deve essere versato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

5- *Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati qualora l'area di posteggio sia data in concessione ad un privato.*

Art. 14 **SOGGETTO PASSIVO**

1- *Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.*

2- *Nei casi di uso comune è tenuto al pagamento del canone ciascuno dei titolari dell'occupazione.*

Art. 15 **AGEVOLAZIONI**

1- *Le occupazioni permanenti e temporanee relative a superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 25%.*

2- *Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 25% per la parte eccedente i 100 e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.*

Art. 16 **ESENZIONI**

1- *Sono esenti dal canone:*

- a) *le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, c. 1, lettera c, T.U.I.R. (D.P.R. 22/12/1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;*
- b) *le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicaps;*
- c) *le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le aste delle bandiere, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza;*
- d) *le occupazioni effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché dalle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;*
- e) *le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;*
- f) *le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative a carattere politico, purchè l'area non ecceda i 10 mq. e di durata non superiore alle 8 ore;*
- g) *le occupazioni di aree cimiteriali;*
- h) *occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di polizia urbana.*
- i) *occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè collocate per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;*

- l) occupazioni effettuate con balconi, bow-window e simili infissi di carattere stabile;*
- m) occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;*
- n) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione, o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;*
- o) occupazioni per operazioni di trasloco e manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle 6 (sei) ore.*

Art. 17

VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

- 1- Per le occupazioni permanenti, il canone deve essere corrisposto "ad anno solare".*
- 2- Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.*
- 3- Per le annualità successive a quella della concessione, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Se tale data cade in giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.*
- 4- Il versamento del canone deve essere effettuato su apposito conto corrente postale intestato a "Comune di ROBECCO PAVESE - Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche", con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore.*
- 5- Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre) qualora l'importo annuo dovuto sia superiore a cinque milioni di lire.*

Art. 18

VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- 1- Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nel precedente art. 17, c. 4, o anche con versamento in contanti con contestuale rilascio di quietanza.*
- 2- Se trattasi di occupazione per "occupazioni ricorrenti", rilasciate cioè per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare*

Art. 19

RISCOSSIONE COATTIVA

- 1- La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene:*
 - mediante procedura di cui al D.P.R. 29/09/73 n. 602 se affidata alla concessionaria del servizio di riscossione di cui al DPR 28/01/1988 n. 43;*
 - mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639 se svolta in proprio dal Comune o affidata ai soggetti menzionati alla lettera b, comma 4 D. Lgs. 15/10/1997 n. 446.*

- 2- *Le spese sostenute per l'espletamento della procedura coattiva di recupero sono addebitate all'utente soggetto alla procedura stessa.*

Art. 20 SANZIONI

- 1- *Per l'omessa presentazione della domanda di occupazione di cui all'art. 3 del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa del 100 % della tassa dovuta, con un minimo di Lire 100.000.*
- 2- *Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del 50 % della maggiore imposta dovuta.*
- 3- *Nei casi in cui la dichiarazione di cui all'art. 3 presenti errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa, si applica la sanzione amministrativa di Lire 100.000.*
- 4- *Per l'omesso pagamento della tassa o delle singole rate di essa si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo versato.*
- 5- *La sanzione amministrativa di cui al c. 4 non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente ma ad un ufficio diverso del Comune o ad un concessionario della riscossione diverso da quello competente.*
- 6- *Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative.*
- Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 19 del presente Regolamento.*

Art. 21 INTERESSI

- 1 - *Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per il canone di pubblicità e per le relative sanzioni, si applicano interessi di mora nella misura del tasso di interesse legale vigente tempo per tempo per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello dell'effettuato pagamento.*
- 2 - *Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente, sono dovuti allo stesso, a decorrere dalla data del pagamento dallo stesso eseguito e del quale il Comune è tenuto al rimborso, gli interessi di mora nella misura e con le modalità di cui al precedente comma*

Art. 22 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- 1- *L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 2002.*
- 2- *Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.*

(il presente regolamento è formato da 10 pagine e composto da 22 articoli)

Comune di : ROBECCO PAVESE

Provincia di : PAVIA

Allegato "A" al Regolamento C.O.S.A.P.

Per le occupazioni di cui al presente Regolamento le strade, le vie e le aree sono suddivise nelle seguenti categorie:

1° Categoria = Capoluogo

2° Categoria = Frazioni o zone limitrofe

La tariffa per la seconda categoria è del 10% inferiore alla tariffa applicata per la prima categoria.

Comune di : ROBECCO PAVESE

Provincia di : P A V I A

Allegato "B" al Regolamento C.O.S.A.P.

OCCUPAZIONI PERMANENTI

(Tariffa annuale - per mq.)

Num.	Tipo Occupazione	Tariffa Base	Coeff.	Tariffa Cat. 1	Tariffa Cat. 2
1	Passi carrabili	Esenti ai delibera G.C. n.148 del 23.12.1994			
2	Occupazioni con tende fisse retrattili	40.000	0,30	12.000	10.800
3	Occupazioni effettuate da chioschi fissi (giornali, fiori ecc...)	40.000	1	40.000	36.000
4	Occupazioni effettuate con fioriere o dissuasori stradali	40.000	1	40.000	36.000
5	Occupazioni effettuate con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate dal Comune	40.000	1	40.000	36.000
6	Occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico	40.000	0,75	30.000	27.000
7	Occupazioni con distributori di carburanti	40.000	1,80	72.000	64.800
8	Tariffa ordinaria e per tutte le occupazioni non previste nelle precedenti categorie	40.000	1	40.000	36.000

OCCUPAZIONI PERMANENTI PARTICOLARI

Occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti, o qualsiasi altro manufatto da parte di aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi.

Il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a Lire 1.500 per utente.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE
(Tariffa giornaliera - per mq.)

<i>Num.</i>	<i>Tipo Occupazione</i>	<i>Tariffa Base</i>	<i>Coeff.</i>	<i>Tariffa Cat. 1</i>	<i>Tariffa Cat. 2</i>
1	Occupazioni effettuate da pubblici esercizi (bar ecc..)	2.500	0,20	500	450
2	Occupazioni effettuate da esercizi commerciali (negozi)	2.500	0,58	1.450	1.305
3	Occupazioni effettuate da ambulanti e produttori agricoli nel mercato sett.le	2.500	0,14	350	315
4	Occupazioni effettuate da ambulanti e produttori agricoli nel mercato serale	2.500	0,15	375	340
5	Occupazioni effettuate nel mercatino dell'antiquariato	2.500	0,10	250	225
6	Occupazioni effettuate a mezzo di espositori - chioschi	2.500	0,60	1.500	1.350
7	Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti (bancarelle in genere)	2.500	0,75	1.875	1.687
8	Occupazioni effettuate da operatori a spunta	2.500	0,35	875	790
9	Occupazioni effettuate con parco divertimenti, spettacoli viaggianti e circensi	2.500	0,20	500	450
10	Occupazioni per manifestazioni sportive - culturali - politiche	2.500	0,10	250	225
11	Occupazioni effettuate con fioriere o altri ingombri	2.500	1	2.500	2.250
12	Occupazioni attività edilizia	2.500	0,50	1.250	1.125
13	Occupazioni spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico	2.500	0,35	875	790
14	Altre occupazioni non previste nelle precedenti categorie	2.500	1	2.500	2.250
15	Occupazioni effettuate con autovetture di uso privato - parchimetri (tariffa oraria per mq.)	100	1	100	90